1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

VERBALE

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

SEDUTA ORDINARIA

30 GENNAIO 2017

PRESIDENTE

DOKA GIANMARIO XHEMAL

SEGRETARIO

MARANGONI EVA

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di legge sulla riforma ERSU (PDL, licenziata il 10 gennaio (allegato 4)
2. Potenziamento del ruolo di Consigliere Comunale aggiunto (allegato 1)
3. Integrazione della Commissione Università e Didattica (allegato 2)
4. Integrazione Agorà (allegato 3)
5. Integrazione Siamo Urbino (allegato 5)

In data 30 gennaio 2017 alle ore 15 il Consiglio degli Studenti si è riunito, con regolare convocazione, presso l'aula magna del rettorato.

La riunione consiliare è presieduta dal Presidente DOKA GIANMARIO XHEMAL.

Sono PRESENTI ed ASSENTI - all'inizio della riunione - i Sigg.:

Cons.	**Accarrino Francesca**	ASSENTE
Cons.	**Ascanio Chiara**	PRESENTE
Cons.	**Maceroni Marcos Nahuel**	PRESENTE

Cons.	**Doka Gianmario Xhemal**	PRESENTE
Cons.	**Ceccaroli Efrem**	PRESENTE
Cons.	**Lamberta Isabella**	ASSENTE
Cons.	**Gentilini Veronica**	PRESENTE
Cons.	**De Giorgi Alessandra**	PRESENTE
Cons.	**Nocco Davide**	PRESENTE
Cons.	**Laveglia Enzo**	PRESENTE
Cons.	**Amadori Alice**	PRESENTE
Cons.	**Molaro Gaetano**	PRESENTE
Cons.	**Di Blasio Daria**	ASSENTE GIUSTIFICATO
Cons.	**Galletti Matteo**	PRESENTE
Cons.	**Ippoliti Edoardo**	PRESENTE
Cons.	**Sanchioni Gaia**	PRESENTE
Cons.	**Ferracuti Martina**	PRESENTE
Cons.	**Marangoni Eva**	PRESENTE
Cons.	**Vissani Alessandro**	ASSENTE GIUSTIFICATO
Cons.	**Quattrocchi Davide**	PRESENTE
Cons.	**Cortese Martina**	PRESENTE

Per un totale di n.

PRESENTI: 17
ASSENTI: 2
ASSENTI GIUSTIFICATI: 2

Constatato il numero legale, il Presidente DOKA GIANMARIO XHEMAL procede con la trattazione del punto n.1 all'O.d.G.: "Proposta di legge sulla riforma ERSU (PDL, licenziata il 10 gennaio" (allegato n. 4)
Inizia la discussione e, dopo aver parlato del fatto che probabilmente la riforma potrà essere ulteriormente modificata (pur mantenendo saldi i suoi punti cardine), si sposta l'attenzione sulla questione della rappresentanza: il Cons. NOCCO DAVIDE, nel ruolo di rappresentante ERSU, ribadisce che, in base alla nuova riforma, all'interno del C.d.A. la rappresentanza studentesca sarà limitata a una persona per tutti e quattro gli atenei coinvolti.
Il Cons. specifica inoltre di aver proposto di inserire un rappresentante per ogni ateneo ma la risposta è stata che non è possibile, poiché una legge nazionale impone che il C.d.A. sia composto al massimo da 5 membri.
La Capogruppo ASCANIO CHIARA ritiene necessario che il C.d.S. tutto si esprima riguardo alla riforma, raccogliendo quelli che dal suo punto di vista sono gli aspetti positivi e negativi di quest'ultima.
Emergono dubbi e perplessità riguardo alle elezioni di quello che sarà il rappresentante unico, soprattutto perché il regolamento dovrà essere scritto da tutti i C.d.S. dei quattro atenei; tra le alternative possibili si valutano le elezioni a base regionale, in cui vincerebbe chiaramente chi

ha più iscritti, oppure un mandato di rappresentanza a rotazione, anche se a molti risulta che la rotazione possa portare alla poca incisività della rappresentanza negli obiettivi che questa si porrà.
Si pensa anche alla possibilità di coalizzarsi con altri atenei, al momento delle elezioni; in conclusione si conviene tutti sul fatto che un articolo fondamentale del regolamento dovrà assolutamente sancire che, chiunque sarà il rappresentante unico, egli dovrà portare all'O.d.G. del C.d.A. ERSU le integrazioni presentate da tutti gli atenei.
Si discute poi sui tempi: a fine febbraio la riforma verrà approvata, dopo quattro mesi avverrà il cambio dell'ente e il prossimo Anno Accademico si instaurerà il nuovo C.d.A.; si decide quindi che entro la fine di marzo dovremo aver ben presenti i punti fondamentali per formulare il regolamento, supponendo che verso aprile/maggio ci si dovrà confrontare con gli altri C.d.S.

Si passa al punto n. 2 all'O.d.G.:" Potenziamento del ruolo di Consigliere Comunale aggiunto" (allegato 1)
Il Presidente DOKA GIANMARIO XHEMAL spiega che al momento il Consigliere Comunale aggiunto ha diritto di parola, in sede di Consiglio Comunale, ma soltanto sulle questioni che vengono discusse al suo interno, senza la possibilità di portare mozioni o integrazioni all'O.d.G., e propone quindi di richiedere che venga modificato l'art. 9, punto 9, dello Statuto vigente del Comune di Urbino, come da allegato.
La proposta viene approvata all'unanimità.

Si discute poi il terzo punto all'O.d.G.: "Integrazione della Commissione Università e Didattica" (allegato 2)
Il Coordinatore della commissione, CECCAROLI EFREM, spiega che l'intento che si è prefissato la commissione per quanto riguarda la rilevazione dell'opinione degli studenti è quello di integrare i questionari ANVUR con altri sondaggi specifici per ogni corso, da stabilire in collaborazione con le commissioni paritetiche.
Segue votazione per approvare la continuazione del lavoro: approvata all'unanimità.

La seduta sospesa per un quarto d'ora alle ore 16:47

La seduta riprende alle 17:02, con la discussione sul quarto punto all'O.d.G.: "Integrazione Agorà: Creazione di squadre sportive d'Ateneo" (allegato 3)
Dopo la spiegazione della Capogruppo ASCANIO la proposta viene messa ai voti e viene approvata all'unanimità, specificando che verrà presentata al CUS.

Viene affrontato il quinto punto all'O.d.G.: "Integrazione Siamo Urbino: variazione periodo assegnazione
alloggi" (allegato 5).
Il Cons. NOCCO spiega che la risposta data dagli enti preposti è stata che la l'assegnazione degli alloggi è di 10 mesi, e non di 12, per permettere la manutenzione delle strutture; ora bisogna cercare di capire se i fondi delle borse di studio sono stabiliti per 10 o per 12 mesi, lavorando quindi sul punto 1 dell'integrazione del gruppo consiliare.
Il Rappresentante ERSU, NOCCO DAVIDE, prenderà dunque appuntamento col Direttore ERSU Brincivalli per chiarire la questione.
Per quanto riguarda le "Varie ed eventuali":
- si fa presente sempre al Rappresentante ERSU il problema di affollamento che si verifica a mensa sabato e domenica, proponendo l'apertura anche della postazione del cibus, per accelerare la distribuzione dei pasti.

- si propone un'integrazione per il prossimo C.d.S. riguardo alla migliore utilizzazione dei canali mediatici dell'università (siti delle varie scuole), in merito alla comunicazione di informazioni agli studenti.

Il verbale viene approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17:55

In fede

IL PRESIDENTE
DOKA GIANMARIO XHEMAL

IL SEGRETARIO
MARANGONI EVA

ALLEGATO 1

agorà

Al Consiglio Comunale
Ai capigruppo del Consiglio Comunale

OGGETTO: RICHIESTA DI MODIFICA DELL'ART. 9 PUNTO 9 DELLO STATUTO VIGENTE DEL COMUNE DI URBINO

Per una maggiore cooperazione tra il Comune di Urbino e l'Università degli studi "Carlo Bo", a nome della comunità studentesca, l'associazione studentesca Agorà Urbino chiede la modifica dell'art. 9 punto 9 dello Statuto vigente del comune di Urbino nella parte in cui non prevede poteri propositivi e consultivi al Consigliere aggiunto; in particolare la partecipazione alle commissioni (quelle afferenti alle politiche giovanili), la possibilità di avanzare proposte di deliberazione, emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze od altri documenti che hanno analogo contenuto.
Senza andare incontro ad interpretazioni fraintendibili della richiesta, si tiene a precisare che non si intende in nessun modo richiedere la possibilità di voto del consigliere aggiunto dato il deficit di democraticità che ne deriverebbe, ma solo la possibilità di prendere parte in modo sostanziale ai lavori del Comune; la *ratio* della richiesta vuole rispondere ad esigenze di efficenza ed efficacia del Consiglio Comunale che si vedrà maggiormente integrato alla Comunità Studentesca e viceversa, andando così a completare in maniera intelligente la cooperazione tra enti, città, cittadini e studenti.
Agorà si auspica che la proposta venga presa in considerazione, poiché crede fortemente che salvaguardando i principi di leale cooperazione, efficenza ed efficacia della pubblica amministrazione si possa fare il bene dei cittadini e degli studenti, i quali ci hanno delegato gli oneri e onori di rappresentarli.

ALLEGATO 2

Alla cortese attenzione del
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

agorà

Oggetto : Integrazione della Commissione Univeristà e Didattica, sulla produzione della relazione di criticità didattiche, a verbale del 15/12/2016.

Sulla Rilevazione dell'opinione degli studenti

La rilevazione dell'opinione degli studenti è svolta dall'Ateneo ed è obbligatoria per gli studenti frequentanti ex art. 2, comma 2, della L.n. 370/1999.
Ai fini della rilevazione nazionale condotta dall'ANVUR, esistono i questionari, a cui possono essere aggiunti "altri" da parte degli Atenei, i quali però non verranno raccolti dall'ANVUR stessa.

E' ammessa, teoricamente, una produzione di una documentazione atipica ai fini di rilevamento dell'opinione degli studenti sulla qualità della didattica, ma, per ragioni di legalità, occorre attenersi ai canali ufficiali di raccolta delle informazioni.

Al fine di una maggior attenzione dell'opinione degli studenti, attribuendo a questi un ruolo attivo e partecipativo a livello di autovalutazione, specialmente nella visione, nella strategia e nella politica di Ateneo, è proposta la collaborazione con le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti nell'assunzione di informazioni da parte della Rappresentanza Studentesca.

Si rimanda ad ogni Rappresentante degli Studenti di Dipartimento e di Scuola, il rivolgersi alla propria Commissione Paritetiche Docenti-Studenti per eventuali collaborazioni, e, nel caso di accordo tra le parti, anche all'assuzione di informazioni sussidiarie sotto la responsabilità delle CPDS.

In fede

Agorà

ALLEGATO 3

agorà

OGGETTO: Creazione di squadre sportive d'Ateneo

A fronte delle discussioni avvenute durante l'ultimo CdS riguardanti la proposta del Self-Regulating System e alla richiesta da parte del CUS di Urbino di suggerimenti per incentivare il tesseramento, il Gruppo Consiliare Agorà avanza la proposta della creazione di squadre d'Ateneo affiliate al CUS di Urbino.

La proposta vuole concretizzare un progetto che prevede:

- La squadra maschile/femminile di più discipline sportive possibili.
- Staff-tecnico caratterizzato dalla presenza di studenti qualificati dal loro corso di studi (self-regulating system)
- Allenamenti settimanali volti alla preparazione atletica a livello agonistico tali da permettere una certa competitività.

La squadra d'Ateneo rappresenterà a livello nazionale l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".
La proposta è volta ad incentivare la pratica sportiva, l'integrazione tra gli studenti che la praticano ma anche un avvicinamento al mondo del lavoro per coloro che faranno parte dello staff-tecnico.

La scelta delle discipline sportive da praticare sarà definita in base alle richieste di partecipazione da parte degli studenti.

Agorà Urbino

ALLEGATO 4

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 10 gennaio 2017)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI
Relatore di minoranza: JESSICA MARCOZZI

sulle proposte di legge

n. 77 ad iniziativa della Giunta regionale (presentata in data 1 agosto 2016)
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

n. 72 ad iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Giancarli, Micucci, Traversini, Volpini, Talè, Minardi (presentata in data 8 luglio 2016)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E SOPPRESSIONE DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU)

n. 53 ad iniziativa del consigliere Fabbri (presentata in data 25 maggio 2016)
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1996, N.38 RIORDINO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

(Abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa

TESTO BASE: Proposta di Legge n. 77

NUOVA TITOLAZIONE :

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

RELAZIONE ORALE

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

Testo Proposto	Testo modificato dalla Commissione
PDL N. 77	
Art. 1 *(Finalità)* **1.** La Regione con questa legge intende rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la parità di accesso agli studi superiori e in particolare:	**Art. 1** *(Finalità)* 1. La Regione con questa legge intende rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la parità di accesso **all'istruzione superiore per consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi** e in particolare:
a) promuovere la cittadinanza, l'integrazione e la socializzazione tra gli studenti;	a) identica
b) affermare un welfare studentesco efficiente;	b) identica
c) assicurare l'uniformità delle prestazioni nel rispetto delle specificità territoriali;	c) identica
d) potenziare il livello regionale di vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi;	d) identica;
e) favorire la cooperazione e la solidarietà tra le diverse istituzioni interessate e le autonomie locali nel garantire servizi di prossimità, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e delle specifiche realtà educative;	e) identica
f) agevolare l'interazione tra l'offerta formativa e il mercato del lavoro, nonché la coesione tra gli interventi per il diritto allo studio e i programmi europei relativi a istruzione, formazione e lavoro;	f) identica
g) valorizzare l'autonomia delle istituzioni interessate a sostegno dell'attrattività e competitività del sistema marchigiano e della gestione funzionale delle singole realtà ed esigenze, perseguendo altresì l'integrazione tra i diversi percorsi di formazione superiore nel pieno riconoscimento della centralità di ciascun istituto;	g) valorizzare l'autonomia delle istituzioni interessate a sostegno dell'attrattività e competitività del sistema marchigiano, **anche a livello internazionale**, e della gestione funzionale delle singole realtà ed esigenze, perseguendo altresì l'integrazione tra i diversi percorsi di formazione superiore nel pieno riconoscimento della centralità di ciascun istituto;
h) adottare strategie di sviluppo economico orientate all'internazionalizzazione, in sinergia con le istituzioni interessate.	h) adottare strategie di sviluppo economico orientate all'internazionalizzazione, **che è obiettivo prioritario della Regione e momento strategico delle attività della stessa**, in sinergia con le istituzioni interessate.
2. La Regione, le università, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario, gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS) e gli enti locali collaborano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, per la migliore realizzazione delle finalità di cui al comma 1.	**2.** La Regione, le università, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario, gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS) **aderenti, l'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA)** e gli enti locali collaborano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, per la migliore realizzazione delle finalità di cui al comma 1 **anche attraverso la valorizzazione dei territori.**
Art. 2 *(Oggetto)* **1.** Ai fini di cui all'articolo 1, questa legge riforma il sistema regionale del diritto allo studio universitario in	**Art. 2** *(Oggetto)* **1.** Ai fini di cui all'articolo 1, questa legge riforma il sistema regionale del diritto **all'istruzione superiore (di seguito**

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e in conformità ai principi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6).	**definito diritto allo studio)** in attuazione degli articoli 3, **33** e 34 della Costituzione e in conformità ai principi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6).
2. Il diritto allo studio universitario è garantito in conformità agli obiettivi della programmazione statale e regionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali.	**2.** Il diritto allo studio ~~universitario~~ è garantito in conformità agli obiettivi della programmazione statale e regionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali
Art. 3 *(Tipologia dei servizi e delle prestazioni)*	**Art. 3** *(Tipologia dei servizi e delle prestazioni)*
1. I servizi e le prestazioni per l'attuazione del diritto allo studio universitario favoriscono l'ingresso degli studenti nel sistema dell'istruzione e della formazione superiore e la loro permanenza presso le sedi di studio. Tali interventi sono inseriti in un sistema integrato di azioni di mediazione culturale e sociale volte a facilitare in particolare la piena integrazione degli studenti appartenenti a categorie di soggetti svantaggiati.	**1.** I servizi e le prestazioni per l'attuazione del diritto allo studio ~~universitario~~ favoriscono l'ingresso degli studenti nel sistema dell'istruzione e della formazione superiore e la loro permanenza presso le sedi di studio. Tali interventi sono inseriti in un sistema integrato di azioni di mediazione culturale e sociale volte a facilitare in particolare la piena integrazione degli studenti appartenenti a categorie di soggetti svantaggiati.
2. In conformità all'articolo 6 del d.lgs. 68/2012, i servizi e le prestazioni di cui al comma 1 consistono, in particolare, in: a) borse di studio; b) prestiti d'onore e fiduciari; c) servizi abitativi; d) servizi di ristorazione; e) servizi di sostegno e tutoraggio alla mobilità internazionale; f) servizi di informazione; g) orientamento al lavoro; h) interventi a favore di studenti portatori di handicap; i) facilitazioni di trasporto; l) assistenza sanitaria; m) agevolazioni per l'accessibilità e la fruibilità delle attività culturali; n) ogni altro intervento utile al sostegno del diritto allo studio, individuato anche in collaborazione con le istituzioni interessate e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche.	**2.** In conformità all'articolo 6 del d.lgs. 68/ 2012, i servizi e le prestazioni di cui al comma 1 consistono, in particolare, in: a) borse di studio; b) prestiti d'onore e fiduciari; c) servizi abitativi; d) servizi di ristorazione; e) servizi di sostegno e tutoraggio alla mobilità internazionale; f) servizi di informazione; g) orientamento al lavoro; h) interventi a favore di studenti **diversamente abili;** i) facilitazioni di trasporto; l) assistenza sanitaria **di base**; m) agevolazioni per l'accessibilità e la fruibilità delle attività culturali **e ricreative**; **m bis) agevolazioni per l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi;** n) ogni altro intervento utile al sostegno del diritto allo studio, individuato anche in collaborazione con le istituzioni interessate e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche.
3. Le borse di studio di cui al comma 2, lettera a), sono concesse per concorso agli studenti meritevoli che frequentano per la prima volta un corso di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico o di specializzazione e agli studenti degli AFAM e degli ITS in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e in possesso degli altri requisiti stabiliti dal piano di cui all'articolo 5. Le borse di studio non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali	**3.** Le borse di studio di cui al comma 2, lettera a), sono concesse per concorso agli studenti meritevoli che frequentano per la prima volta un corso di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico o di specializzazione e agli studenti degli AFAM e degli **ITS aderenti e l'ISIA e in possesso dei requisiti stabiliti dal piano di cui all'articolo 5. Gli studenti in possesso dei requisiti per il conseguimento della borsa di studio non sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, sino alla pubblicazione delle relative graduatorie.** Le borse di studio non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche a qualsiasi titolo

o straniere volte a integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di prestiti nei termini individuati dal piano di cui all'articolo 5.	attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di prestiti nei termini individuati dal piano di cui all'articolo 5.
4. Al fine di assicurare omogeneità e uniformità nella fruizione degli interventi di cui al comma 2, la Regione, sentiti i soggetti coinvolti, attiva la Carta dello studente universitario, valida nel territorio regionale, in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.	**4.** Al fine di assicurare omogeneità e uniformità nella fruizione degli interventi di cui al comma 2, **la giunta regionale sentita la conferenza indicata all'articolo 9, entro 6 mesi dall'approvazione di questa legge,** attiva la Carta **regionale** dello studente **e ne stabilisce le modalità di utilizzo.**
5. Gli immobili utilizzati per i servizi abitativi di cui al comma 2, lettera c), non sono soggetti alle disposizioni concernenti le strutture ricettive di cui alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).	**5. Gli immobili e le attrezzature destinati ai servizi abitativi e di ristorazione possono essere utilizzati per attività convegnistiche, congressuali, culturali, turistiche e di orientamento, organizzate direttamente dai soggetti gestori del diritto allo studio o tramite accordi o convenzioni con i soggetti interessati. I medesimi immobili possono essere utilizzati per garantire, previa apposita convenzione, i servizi di ristorazione, di cui al comma 2, lettera d), ad altre scuole di ogni ordine e grado e ad altri enti pubblici.**
Art. 4 *(Destinatari degli interventi)*	**Art. 4** *(Destinatari degli interventi)*
1. In conformità all'articolo 4 del d.lgs. 68/2012, i destinatari degli interventi sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione e formazione superiore delle istituzioni indicate all'articolo 1, comma 2, di questa legge con sede legale e operativa nelle Marche, indipendentemente dalla Regione di provenienza.	**1.** Identico
2. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli interventi previsti in base alla normativa vigente.	**2.** Identico
3. A eccezione delle borse di studio e degli altri interventi erogati con modalità concorsuali in conformità alle disposizioni del piano di cui all'articolo 5, possono usufruire degli interventi previsti da questa legge anche: a) i neolaureati delle università marchigiane inseriti in progetti di ricerca presso gli atenei delle Marche o in progetti di inserimento lavorativo; b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa o in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio regionale; c) i ricercatori provenienti da altre università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, sulla base di accordi e di collaborazioni stipulati con le università e gli enti di ricerca aventi sede nelle Marche.	**3.** Ad eccezione delle borse di studio e degli altri interventi erogati con modalità concorsuali in conformità alle disposizioni del piano di cui all'articolo 5, **soddisfatta la domanda degli studenti e a tariffe differenziate rispetto a questi**, possono usufruire dei servizi previsti da questa legge anche: a) **i soggetti laureati da un periodo massimo di ventiquattro mesi (di seguito denominati neolaureati)** delle università marchigiane inseriti in progetti di ricerca presso gli atenei delle Marche o in progetti di inserimento lavorativo; b) gli studenti e i neolaureti stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa o in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio regionale; c) i ricercatori provenienti da altre università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, sulla base di accordi e di collaborazioni stipulati con le università e gli enti di ricerca aventi sede nelle Marche; **c bis) i dottorandi di ricerca, gli assegnisti, i ricercatori, il personale delle Università e degli altri enti formativi quali gli AFAM, gli ITS aderenti, l'ISIA e degli enti pubblici aventi sede nel territorio.**

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

Art. 5 *(Piano regionale per il diritto allo studio universitario)*	**Art. 5** *(Piano regionale per il diritto allo studio ~~universitario~~)*
1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale adottata previo parere della Conferenza di cui all'articolo 9 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale di riferimento, approva, in base alle risorse disponibili, il Piano regionale per il diritto allo studio universitario.	1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, adottata previo parere della Conferenza di cui all'articolo 9 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale di riferimento, approva, in base alle risorse disponibili, il Piano regionale per il diritto allo studio ~~universitario.~~
2. Il Piano definisce in particolare: a) gli obiettivi generali da perseguire e gli indirizzi generali per la gestione del sistema del diritto allo studio universitario; b) le priorità nell'attivazione degli interventi; c) i requisiti essenziali, qualitativi e quantitativi, dei servizi erogati; d) le prestazioni a domanda individuale da attribuire per concorso; e) le prestazioni destinate alla generalità degli studenti; f) i criteri e le condizioni per l'attribuzione delle prestazioni.	2. Il Piano definisce in particolare: a) gli obiettivi generali da perseguire e gli indirizzi generali per la gestione del sistema del diritto allo studio ~~universitario~~; b) le priorità nell'attivazione degli interventi; c) i requisiti essenziali, qualitativi e quantitativi, dei servizi **erogati individuando anche i limiti minimi e massimi delle tariffe nel rispetto delle disposizioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni e di quelle stabilite da questa legge;** d) le prestazioni a domanda individuale da attribuire per concorso; e) le prestazioni destinate alla generalità degli studenti; f) i criteri e le condizioni per l'attribuzione delle prestazioni; **f bis) gli indirizzi e le priorità' per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'art.3;** **f ter) le possibili forme di integrazione con gli altri strumenti di programmazione regionale.**
3. Il Piano ha valenza triennale e può essere aggiornato in tutto o in parte prima della scadenza, ove si renda necessario sulla base dell'evolversi delle esigenze del settore. Il Piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del successivo.	3. Il Piano ha **durata** triennale e può essere aggiornato in tutto o in parte prima della scadenza **ove ciò si rendesse necessario in seguito ad intervenute esigenze del settore e di modifiche normative.**
Art. 6 *(Programma regionale per il diritto allo studio universitario)*	**Art. 6** *(Programma regionale per il diritto allo studio ~~universitario~~)*
1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 5 e in conformità alle disposizioni statali in materia la Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 9, approva il Programma regionale per il diritto allo studio universitario.	**1.** In attuazione del Piano di cui all'articolo 5 e in conformità alle disposizioni statali in materia la Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 9, approva il Programma regionale per il diritto allo studio ~~universitario~~.
2. Il Programma è adottato entro il 31 maggio di ogni anno e ha efficacia per l'anno accademico successivo.	**2.** Identico
3. Il Programma determina in particolare: a) gli indirizzi operativi per la gestione del sistema regionale per il diritto allo studio universitario;	**3.** Il Programma determina in particolare: a) gli indirizzi operativi per la gestione del sistema regionale per il diritto allo studio ~~universitario~~; **a bis) un sistema di controllo di gestione che consenta l'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento;** **a ter) gli indicatori relativi al raggiungimento degli**

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

b) i criteri per la destinazione e il riparto delle risorse finanziarie; c) i requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai servizi, con disposizioni specifiche per gli studenti stranieri in conformità alla normativa statale vigente.	**obiettivi di cui alla lettera a) dell'articolo 5 comma 2;** b) i criteri per la destinazione e il riparto delle risorse finanziarie; c) i requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai servizi, con disposizioni specifiche per gli studenti stranieri in conformità alla normativa statale vigente; **c bis) i criteri per l'esonero dalla tassa regionale del diritto allo studio.**
Art. 7 *(Ente regionale per il diritto allo studio)* **1.** Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERDIS). **2.** L'ERDIS, ente pubblico strumentale della Regione dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, opera in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale e in base alle direttive impartite dalla Giunta regionale. La Giunta regionale individua la sede legale dell'ERDIS. A esso si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale). **3.** L'ERDIS esercita in particolare le seguenti funzioni: a) stipula convenzioni con le università o loro consorzi per la gestione degli interventi di cui all'articolo 3, in base a quanto stabilito dall'articolo 8; b) esegue i controlli sulla qualità e sull'omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati; c) effettua il monitoraggio della gestione degli interventi; d) presenta annualmente alla Giunta regionale e alla Conferenza di cui all'articolo 9 una relazione relativa al monitoraggio e ai controlli di cui alle lettere b) e c).	**Art. 7** *(Ente regionale per il diritto allo studio)* **1.** Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito l'Ente regionale per il diritto allo **studio** ~~universitario~~ **di seguito indicato** (ERDIS). **2.** L'ERDIS, **quale ente strumentale della Regione Marche, erogatore dei servizi indicati all'articolo 3, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico** e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, opera in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale e in base alle direttive impartite dalla Giunta regionale. **All' ERDIS** si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) **e la normativa nazionale in materia di enti pubblici strumentali delle regioni. La Giunta regionale individua la sede legale dell'ERDIS.** **3.** L'ERDIS esercita in particolare le seguenti funzioni: a) **stipula sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale accordi o convenzioni con le Università, secondo il principio di prossimità per la gestione degli interventi di cui all'articolo 3;** b) esegue i controlli sulla qualità e sull'omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati; c) effettua il monitoraggio della gestione degli interventi; d) presenta annualmente alla Giunta regionale e alla Conferenza di cui all'articolo 9 una relazione relativa al monitoraggio e ai controlli di cui alle lettere b) e c); **d bis) si avvale della SUAM ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)) per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 3. I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita' di manodopera concernenti appalti di lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, devono contenere le clausole sociali di cui all'articolo 50 del Dlgs n.50 del 18.04.2016 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure***

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

	***d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;** **d ter) definisce annualmente, sulla base di quanto stabilito negli articoli 5 e 6 il sistema tariffario riferito ai diversi servizi.**
4. Ove siano riscontrate difformità o inadempimenti rispetto a quanto stabilito negli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, l'ERDIS, in base ad apposita deliberazione della Giunta regionale, si sostituisce a uno o più dei soggetti cui sia stata affidata la gestione degli interventi di cui all'articolo 3.	**4.** Identico
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ERDIS dispone di personale proprio, già dipendente degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), a esso trasferito a norma degli articoli 12 e 13.	**5. In caso di mancata stipula degli atti di cui al comma 3 lett a) l'organizzazione e l'offerta dei servizi e delle prestazioni indicate all'articolo 3 sono realizzate dall'ERDIS attraverso presidi organizzativi territoriali.** **5bis. Qualora una o più università non aderisca alle convenzioni per la gestione degli interventi previsti all'articolo 3, la gestione degli stessi , fatto salvo quanto previsto al comma 5, può essere affidata ad altra università, previo accordo fra le parti interessate e secondo modalità indicate con deliberazione della Giunta Regionale .**
6. Sono organi dell'ERDIS il direttore e il revisore unico.	**6. Per l'esercizio delle funzioni previste da questa legge l'ERDIS dispone di personale proprio, già dipendente degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), trasferito a norma degli articoli 12 e 13.**
7. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ERDIS ed esercita tutti i poteri di governo e di gestione dell'ente.	**7. Soppresso**
8. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti in servizio presso l'ERDIS o nelle strutture organizzative della Giunta medesima. La Giunta regionale può nominare anche un soggetto esterno, in possesso di laurea, che abbia maturato un'esperienza almeno triennale di direzione di sistemi organizzativi complessi. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Il trattamento economico del direttore è stabilito dalla Giunta regionale tenendo conto di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale stessa.	**8. Soppresso**
9. Il revisore unico è nominato per cinque anni dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nell'apposito registro	**9. Soppresso**

nazionale dei revisori contabili. Al revisore unico è corrisposta una indennità lorda non superiore al 50 per cento del compenso spettante al Presidente del Collegio dei revisori dei conti di cui alla legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche). **10.** Per quanto non previsto, alla nomina degli organi di cui al comma 6 si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).	**10. Soppresso**
	Art. 7 bis ***(Organi dell'ente regionale per il diritto allo studio)*** **1. Sono organi dell'ERDIS:** **a) il Consiglio di Amministrazione;** **b) il Presidente** **c) il Revisore unico.** **2. Per quanto non previsto, agli organi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n.34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e delle leggi statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.**
	Art 7 ter ***(Elezione e durata del Consiglio di amministrazione)*** **1. Il Consiglio di amministrazione dell'ERDIS è costituito da cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente, eletti dall'Assemblea legislativa regionale e uno designato dai Presidenti del consiglio degli studenti delle Università Marchigiane e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri istituti di grado universitario.** **2. L'Assemblea legislativa elegge, con votazioni separate, nella medesima seduta:** **a) il Presidente;** **b) il Vicepresidente;** **c) due componenti.** **3. Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti, rispettivamente, Presidente e Vicepresidente i candidati che, in ciascuna votazione, hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede al ballottaggio.** **4. Gli altri componenti, di cui alla lettera c) del comma 2, sono eletti con voto limitato a uno. Risultano eletti i candidati che, nell'ordine, hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede comunque al ballottaggio.** **5. La designazione del rappresentante degli studenti è**

	trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione è costituito con i componenti eletti dall'Assemblea legislativa, salva la successiva integrazione. **6. Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, di cessazione per qualsiasi causa dall'iscrizione ad un università' avente sede nella Regione.** **7. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta.** **8. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di durata della legislatura regionale.** **9. Ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS è attribuita una indennità mensile determinata dalla Giunta regionale sulla base delle disposizioni normative vigenti. Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese documentate così come previsto dalla legge regionale 3 agosto 2010, n.11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa).** **10. Lo Statuto dell'Ente disciplina il funzionamento del Consiglio di amministrazione.**
	Art. 7 quater *(Funzioni del Consiglio di amministrazione)* **1. Il Consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:** **a) definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi annuali e pluriennali di attività dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di diritto allo studio di cui agli articoli 5 e 6;** **b) approva gli strumenti di programmazione e rendicontazione contabile in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale;** **c) adotta gli atti indicati all'articolo 7 comma 3 lett.b e c;** **d) approva lo Statuto;** **e) approva il Regolamento di organizzazione dell'Ente ed il Regolamento di contabilità e contratti;** **f) quantifica le risorse umane, materiali ed economico - finanziarie da destinare alle varie attività dell'Ente;** **g) ripartisce all'interno delle articolazioni amministrative dell'Ente le necessarie risorse umane, materiali ed economico finanziarie;** **h) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;** **i) delibera sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;**

	l) nomina i dirigenti, sentito il direttore ; m) approva gli accordi e le convenzioni previsti dal comma 3 lett.a) dell'articolo 7; n) approva la relazione annuale di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 7; o) approva il sistema tariffario di cui all'articolo 7 comma 3 lett. f.; p) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; q) autorizza il direttore alla stipula di convenzioni e contratti; r) delibera sull'acquisto e alienazione di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati; s) delibera su eventuali forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse alla gestione degli interventi per il diritto allo studio. 2. Il Consiglio di amministrazione opera secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente. 3. Salva diversa disposizione statutaria, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. 4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ERDIS con funzioni di segretario .
	Art. 7 quinquies *(Funzioni del Presidente e del Vicepresidente)* 1. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio; b) previa autorizzazione espressa del Consiglio di Amministrazione, stipula gli accordi e le convenzioni non rientranti nella competenza del Direttore; c) segnala alla Giunta regionale, su indicazione del Direttore, le difformità o gli inadempimenti rispetto a quanto stabilito negli atti di cui agli articoli 5 e 6. 2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento temporaneo secondo quanto stabilito nello Statuto.
	Art. 7 sexies *(Direttore Generale e Revisore unico)* 1.Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione della Giunta regionale prioritariamente tra i dirigenti in servizio presso l'ERDIS o nelle strutture organizzative della Giunta medesima. La Giunta regionale può designare anche un soggetto esterno, in possesso di laurea, che abbia maturato, con qualifica dirigenziale, un'esperienza almeno quinquennale di direzione di sistemi organizzativi complessi. Il Direttore è nominato a seguito di procedure ad evidenza pubblica

	ed il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato non superiore a cinque anni. Il trattamento economico del Direttore è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale. All'incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) . L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro. **2. Il Direttore esegue i controlli ed effettua il monitoraggio indicati alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 7, presenta al consiglio di amministrazione la proposta di relazione di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché collabora con il Presidente negli adempimenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 quinquies.** **3. Al Direttore sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile.** **4. Il revisore unico esercita funzioni di controllo e di verifica contabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea legislativa – Consiglio regionale tra i soggetti iscritti nell'apposito registro nazionale dei Revisori legali di cui al Dlgs.27 gennaio 2010, n. 39 (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)* e dura in carica tre anni. Al Revisore unico è corrisposta una indennità di carica lorda non superiore al 50 per cento del compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti di cui alla legge regionale 13 aprile 2015, n.14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Marche).**
	Art.7 septies *(Vigilanza e controllo)* **1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:** **a) Statuto;** **b) regolamento di organizzazione e regolamento di contabilità e contratti;** **c) strumenti di programmazione e rendicontazione contabile;** **d) dotazione organica e sue variazioni;** **e) alienazione ed acquisto di immobili;** **f) accensioni di mutui e prestiti;** **g) programma annuale di attività.** **h) accordi e convenzioni previste dall'art.7 comma 3 lett.a.**

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

	2. Per quanto non previsto da questa legge, la vigilanza sull'Ente è esercitata dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le Agenzie, gli Enti dipendenti e le Azienda operanti in materia di competenza regionale).
Art. 8 *(Convenzioni con le università)* **1.** Al fine di assicurare la prossimità degli interventi di cui all'articolo 3, l'ERDIS, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano e nel Programma regionali e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, stipula con le università o loro consorzi apposite convenzioni per la gestione degli interventi medesimi, anche a favore degli studenti degli AFAM e degli ITS. In tale ultimo caso le convenzioni sono stipulate anche con i legali rappresentanti degli Istituti interessati, qualora non partecipino ai consorzi. **2.** Le convenzioni regolano in particolare: a) le modalità di gestione dei servizi, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità; b) l'assegnazione delle risorse finanziarie; c) le modalità di utilizzo dei beni mobili e immobili e delle attrezzature, con la quantificazione dei relativi oneri a carico delle università; d) il distacco del personale dell'ERDIS adibito alla gestione degli interventi. **3.** Le università attuano gli interventi a esse affidati assicurandone la continuità nel rispetto della programmazione regionale, valorizzando il ruolo, l'autonoma iniziativa e la libera scelta degli studenti. Favoriscono altresì il corretto inserimento nella vita universitaria e nell'attività lavorativa, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari. **4.** Le università, in accordo con gli AFAM e gli ITS interessati, in particolare: a) emanano i bandi per i servizi a concorso; b) verificano il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai servizi a concorso; c) erogano le prestazioni finanziarie, organizzano e gestiscono i servizi; d) presentano alla Giunta regionale un rapporto annuale sull'attuazione degli interventi; e) utilizzano, nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale vigente, il sistema informatico predisposto dalla Regione per la gestione del diritto allo	**Art. 8** *(Convenzioni con le università)* **1.** Al fine di assicurare la prossimità degli interventi di cui all'articolo 3, l'ERDIS, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano e nel Programma regionali e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, stipula con le università apposite convenzioni per la gestione degli interventi medesimi, anche a favore degli studenti degli AFAM e degli ITS **aderenti e l'ISIA.** In tale ultimo caso le convenzioni sono stipulate anche con i legali rappresentanti degli Istituti interessati . **Le Università possono gestire gli interventi di cui all'articolo 3 direttamente o attraverso altri organismi previsti dalla normativa di settore.** **2.** Le **convenzioni di cui al primo comma, di durata almeno triennale,** regolano in particolare: a) le modalità di gestione dei servizi, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità; b) l'assegnazione delle risorse finanziarie; c) le modalità di utilizzo dei beni mobili e immobili delle attrezzature con la quantificazione dei relativi oneri a carico delle università; d) **le modalità di assegnazione funzionale del personale dall'ERDIS alle Università per il raggiungimento delle finalità di questa legge;** d bis) **le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili e le relative modalità di finanziamento.** **3.** Identico **4.** Le università, in accordo con gli AFAM e gli **ITS aderenti e l'ISIA, con le quali l'ERDIS ha stipulato accordi e convenzioni di cui all'articolo 7 comma 3,** in particolare: a) emanano i bandi per i servizi a concorso; b) verificano il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai servizi a concorso; c) erogano le prestazioni finanziarie, organizzano e gestiscono i servizi ; d) presentano **all'ERDIS** e alla Giunta regionale un rapporto annuale sull'attuazione degli interventi; e) utilizzano, nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale vigente, il sistema informatico predisposto dalla Regione per la gestione del diritto allo studio, che implementano anche con i dati e le informazioni richiesti dalla

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

studio universitario, che implementano anche con i dati e le informazioni richiesti dalla competente struttura organizzativa della Giunta regionale.	competente struttura organizzativa della Giunta regionale.
5. Le università possono integrare gli interventi di cui all'articolo 3 con ulteriori interventi, attivati autonomamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni locali, senza oneri di bilancio a carico della Regione.	**5.** Identico
6. I soggetti affidatari della gestione del sistema regionale per il diritto allo studio universitario hanno l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio. La contabilità economica e patrimoniale è conforme, per quanto applicabile, ai principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel rispetto delle disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.	**6. Gli organismi previsti al comma 1,** affidatari della gestione del sistema regionale per il diritto allo studio universitario, hanno l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio. La contabilità economica e patrimoniale è conforme, per quanto applicabile, ai principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel rispetto delle disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
7. Qualora una o più università non aderiscano alle convenzioni per la gestione degli interventi di cui all'articolo 3, la gestione degli stessi può essere affidata a uno o più degli altri soggetti stipulanti, con le modalità da stabilire nelle convenzioni medesime.	**7. Soppresso**
Art. 9 *(Conferenza regionale per il diritto allo studio)*	**Art. 9** *(Conferenza regionale per il diritto allo studio)*
1. È istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio, con funzioni propositive e consultive. Essa è composta da: a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che la presiede; b) il Presidente della Commissione assembleare competente in materia di diritto allo studio o un Consigliere da lui delegato; c) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia o suo delegato; d) il direttore dell'ERDIS o suo delegato; e) i rettori delle università con sede nella regione o loro delegati; f) uno studente designato dalle rappresentanze studentesche di ciascuna università; g) i presidenti degli AFAM con sede nella regione o loro delegati; h) uno studente designato d'intesa tra le rappresentanze studentesche del sistema degli AFAM; i) i presidenti degli ITS che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 8 o loro delegati; l) un rappresentante degli studenti per il sistema degli ITS che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 8;	**1. È istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio, con funzioni propositive e consultive ed è composta da:** **a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che la presiede;** **b) il Presidente della Commissione assembleare competente in materia di diritto allo studio o un Consigliere da lui delegato;** **c) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia o suo delegato;** **d) il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS o suo delegato ed il Direttore dell'ERDIS o suo delegato;** **e) i rettori delle università con sede nella regione o loro delegati;** **f) uno studente designato dalle rappresentanze studentesche di ciascuna università;** **g) un Presidente di AFAM o suo delegato, designato dalle AFAM con sede nella regione;** **h) uno studente designato d'intesa tra le rappresentanze studentesche del sistema degli AFAM;** **i) un Presidente di ITS o suo delegato, designato dalle Fondazioni con sede nella regione che aderiscono all'attuazione del diritto allo studio, o suo delegato;**

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

m) i sindaci dei Comuni sede di università; n) un sindaco designato dai Comuni sede di AFAM; o) un sindaco designato dai Comuni sede di ITS; p) un rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'ERDIS designato, d'intesa, dalle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali più rappresentative.	**l) un rappresentante degli studenti per il sistema degli ITS aderenti;** **m) il Presidente dell'ISIA o suo delegato;** **n) un rappresentante degli studenti dell'ISIA;** **o) i sindaci dei Comuni sede legale di università;** **p) un rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'ERDIS designato, d'intesa, dalle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali più rappresentative;** **q) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle stesse.** **1bis. . I componenti della Conferenza restano in carica per il periodo di durata della legislatura regionale salvo i casi di decadenza per perdita dei requisiti.**
2. La Conferenza formula proposte e pareri relativamente agli strumenti di programmazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 e in particolare: a) rappresenta le esigenze e rileva i fabbisogni degli studenti; b) formula proposte per la qualificazione e l'efficienza degli interventi di cui all'articolo 3; c) valuta la relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d).	**2.** Identico
3. La Conferenza si articola in Comitati territoriali di concertazione, con sede presso ciascuna università, composti da: a) il rettore dell'università o suo delegato, che la presiede; b) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della Giunta regionale; c) un rappresentante degli AFAM che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 8; d) un rappresentante degli ITS che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 8; e) due rappresentanti degli studenti dell'università. Nei casi di cui alle lettere c) e d), uno dei due rappresenta gli AFAM e ITS interessati; f) un rappresentante di ciascun Comune in cui ha sede, anche distaccata, l'università, o ha sede uno degli AFAM e ITS interessati.	**3. La Giunta regionale istituisce, con riferimento a ciascuna università, comitati territoriali di concertazione e ne definisce le modalità di raccordo con la Conferenza. I Comitati sono composti da:** **a) il rettore dell'università o suo delegato, che la presiede;** **b) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della Giunta regionale;** **c) un rappresentante degli AFAM;** **d) un rappresentante degli ITS aderenti;** **e) un rappresentante dell'ISIA che hanno stipulato** **f) due rappresentanti degli studenti dell'università. Nei casi di cui alle lettere c) , d) e d bis), uno dei tre rappresenta gli studenti degli AFAM , gli ITS aderenti e l'ISIA;** **g) un rappresentante di ciascun Comune in cui ha sede, anche distaccata, l'università, o ha sede uno degli AFAM e ITS aderenti e l'ISIA.**
4. I Comitati in particolare: a) esprimono parere sulla proposta del Piano di cui all'articolo 5; b) contribuiscono al rilevamento dei fabbisogni degli studenti e alla formulazione di proposte per la qualificazione e l'efficienza degli interventi di cui all'articolo 3.	**4.** Identico . . . . .
5. La Conferenza e i Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale ne definisce le modalità di convocazione e	**5.** Identico

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

funzionamento. 6. La Conferenza e i suoi Comitati operano senza oneri di bilancio a carico della Regione.	**6.** La Conferenza e i ~~suoi~~ Comitati operano senza oneri di bilancio a carico della Regione.
	Art. 9 bis **(Sportello unico per lo studente)** **1. La Giunta regionale, con riferimento a ciascuna sede universitaria centrale o decentrata o sede d'Istituti dell'alta formazione artistica e musicale o di altri Istituti di grado universitario attiva lo Sportello unico per lo studente.** **2. Lo Sportello unico fornisce informazioni e supporto agli studenti per facilitare l'accessibilità ai servizi previsti dall'articolo 3.** **3. Il funzionamento dello Sportello unico per lo studente è garantito dal personale delle articolazioni amministrative dell'ERDIS o oltre strutture regionali.**
Art. 10 *(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)* **1.** La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prevista dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica a tutti gli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, degli AFAM e degli ITS. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da università aventi sede legale in altre Regioni. **2.** L'importo della tassa di cui al comma 1 è disciplinato dall'articolo 3, comma 21, della legge 549/1995. **3.** Gli studenti sono tenuti al pagamento all'atto dell'iscrizione in un'unica soluzione. **4.** La Regione si avvale delle università, con la collaborazione degli AFAM e degli ITS eventualmente interessati, per lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione della tassa sulla base di apposita convenzione da stipularsi con le parti interessate, nella quale vengono definite le modalità di riscossione e di riversamento alla Regione. **5.** I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa di cui al comma 1 agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono determinati nel Programma di cui all'articolo 6, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente. **6.** Per quanto non previsto da questo articolo, si	**Art. 10** *(Tassa regionale per il diritto allo studio ~~universitario~~)* 1. La tassa regionale per il diritto allo studio ~~universitario,~~ prevista dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica a tutti gli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, degli AFAM, degli ITS **aderenti e l'ISIA.** La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da università aventi sede legale in altre Regioni. 2. Identico 3. Gli studenti , **tenuto conto di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 3,** sono tenuti al pagamento all'atto dell'iscrizione in un'unica soluzione. 4. La Regione si avvale delle università, con la collaborazione degli AFAM e degli ITS **aderenti e l'ISIA** eventualmente interessati, per lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione della tassa sulla base di apposita convenzione da stipularsi con le parti interessate, nella quale vengono definite le modalità di riscossione e di riversamento alla Regione. 5. Identico

applicano le disposizioni statali vigenti in materia nonché quelle di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), in quanto compatibili, per l'accertamento delle violazioni, la decadenza, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni.	6. Identico
Art. 11 *(Tassa di abilitazione all'esercizio professionale)* **1.** La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, divenuta tributo proprio regionale, è fissata in euro 103,00 ed è devoluta per le finalità previste da questa legge. **2.** La tassa è corrisposta dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale o tramite bonifico bancario sul conto intestato alla tesoreria regionale. **3.** Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia nonché quelle di cui alla l.r. 18/1995, in quanto compatibili, per l'accertamento delle violazioni, la decadenza, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni.	**Art. 11** *(Tassa di abilitazione all'esercizio professionale)* **Identico**
Art. 12 *(Soppressione degli ERSU)* **1.** Ai fini della soppressione degli ERSU istituiti dalla l.r. 38/1996, i commissari straordinari nominati ai sensi della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU), provvedono alla cura degli affari correnti e all'adozione degli atti indifferibili e urgenti. I commissari trasmettono alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la ricognizione del personale in servizio e della consistenza e destinazione d'uso del patrimonio, nonché il rendiconto delle attività e passività degli stessi alla data suddetta. **2.** Gli ERSU di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino sono soppressi il novantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Entro la stessa data la Giunta regionale nomina gli organi dell'ERDIS il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ERSU soppressi. Il personale degli ERSU è trasferito all'ERDIS, che subentra anche nella conduzione dei contratti relativi agli immobili utilizzati a qualunque titolo dagli ERSU alla data di entrata in vigore di questa legge. **3.** Dalla data di cui al comma 2, i beni mobili e immobili e le attrezzature di proprietà dei singoli ERSU confluiscono	**Art. 12** *(Soppressione degli ERSU)* **1. I commissari straordinari nominati ai sensi della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU),** provvedono, **su proposta** del Direttore, alla cura degli affari correnti e all'adozione degli atti indifferibili e urgenti **sino alla data di costituzione dell' ERDIS ai sensi del comma 3bis** I commissari trasmettono alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la ricognizione del personale in servizio, della consistenza e destinazione d'uso del patrimonio e il fabbisogno finanziario necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il rendiconto delle attività e passività degli stessi alla data suddetta. **2.** Gli ERSU di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino sono soppressi **dalla data di costituzione dell'ERDIS** il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ERSU soppressi. Il personale degli ERSU è trasferito all'ERDIS, che subentra anche nella conduzione dei contratti relativi agli immobili utilizzati a qualunque titolo dagli ERSU alla data di entrata in vigore di questa legge. **3.** Identico

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

nel patrimonio dell'ERDIS.	**3bis. L'ERDIS si intende costituito con la nomina dei suoi organi da parte della Regione da effettuarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge nel rispetto di quanto previsto negli articoli 7ter e 7 sexies nonché delle procedure di cui alla Lr 34/1996.**
Art. 13 *(Disposizioni transitorie e finali)*	**Art. 13** *(Disposizioni transitorie e finali)*
1. In sede di prima applicazione il Piano di cui all'articolo 5 e il Programma di cui all'articolo 6 sono approvati rispettivamente entro quattro e sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.	**1 . Soppresso** **1 bis. La Giunta regionale determina le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza di cui all' articolo 9 entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.** **1 ter. In sede di prima applicazione:** **a) la Giunta regionale presenta all' Assemblea legislativa il Piano di cui all'art.5 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge ;** **b) Il Piano ed il Programma previsti rispettivamente agli articoli 5 e 6, nelle more della costituzione della Conferenza di cui all' articolo 9, sono approvati sentiti i sindaci dei comuni sede di università o AFAM, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei Lavoratori a livello regionale , le organizzazioni più rappresentative degli studenti universitari, i rettori delle università e i presidenti degli AFAM .**
2. Al personale dell'ERDIS è applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, poi comparto delle funzioni locali in base a quanto stabilito dall'Ipotesi del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016/2018) stipulato in data 5 aprile 2016. All'atto del trasferimento all'ERDIS il personale degli ERSU mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Le corrispondenti risorse sono trasferite all'ERDIS, in particolare quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti. L'ERDIS costituisce il fondo unico delle risorse del salario accessorio tenendo conto dei fondi costituiti presso ciascun ERSU sulla base degli importi goduti antecedentemente al trasferimento, i quali non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo CCNL stipulato dopo la data di entrata in vigore di questa legge.	**2.** Identico

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

3. Il personale a tempo determinato, in servizio presso gli ERSU alla data di entrata in vigore di questa legge, è trasferito all'ERDIS fino alla scadenza del contratto di lavoro in essere.	**3.** Identico
4. La gestione del trattamento economico previdenziale e assistenziale del personale dell'ERDIS può essere affidata mediante convenzione alla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale.	**4.** Identico
5. L'ERDIS stipula le convenzioni di cui all'articolo 8 entro un anno dalla data della nomina dei suoi organi. Le convenzioni sono stipulate previa consultazione con le organizzazioni sindacali più rappresentative, al fine di stabilire orari di lavoro, modalità di utilizzo delle risorse assegnate, mansioni attribuite.	**5. L'ERDIS stipula le convenzioni di cui all'articolo 8 entro dodici mesi dalla data della nomina dei suoi organi. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art.7septies , le convenzioni sono stipulate previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative al fine di stabilire orari di lavoro, modalità di utilizzo delle risorse assegnate, mansioni attribuite.** **5 bis) L'ERDIS, entro il termine indicato al precedente comma 5 programma la destinazione delle risorse finanziarie disponibili sulla base della media dei trasferimenti effettuati dalla giunta regionale nell'ultimo triennio;**
6. A seguito della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 8, l'ERDIS, in collaborazione con la Regione e con le organizzazioni sindacali più rappresentative, promuove intese con il sistema delle autonomie locali per l'eventuale trasferimento, ai sensi della normativa vigente, di personale dell'ERDIS.	**6 Soppresso**
7. Per gli immobili acquisiti dall'ERDIS che, alla data di entrata in vigore di questa legge, sono oggetto di interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo, l'ERDIS stesso istituisce un'apposita gestione stralcio, in base alle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.	**7. Identico**
8. Tutte le economie maturate sul contributo annuale per i costi del personale a seguito della cessazione a qualsiasi titolo dei rapporti di lavoro del personale, sono assegnate a incremento del Fondo regionale per le borse di studio, per la manutenzione straordinaria degli immobili e per la gestione delle attività.	**8. Le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del contributo delle spese del personale, a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, fatte salve le eventuali sostituzioni necessarie a garantire la maggiore efficienza delle attività svolte, sono destinate ad incrementare il finanziamento per il diritto allo studio, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti.** **8 bis. Le risorse derivanti da eventuali alienazioni di immobili, mobili e attrezzature, di proprietà dell'ERDIS o della Regione Marche saranno reinvestite, per il diritto allo studio, sul territorio su cui insistevano i beni dismessi**
9. Fino alla data di cui all'articolo 12, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 15, in quanto compatibili.	**9. Fino alla data di costituzione dell'ERDIS, continuano ad applicarsi agli ERSU le disposizioni contenute nell'articolo 15, in quanto compatibili.**
Art. 14 *(Disposizioni finanziarie)*	**Art. 14** *(Disposizioni finanziarie)*

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali proprie, regionali vincolate ed eventuali risorse comunitarie.	**1.** Identico
2. I proventi derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 10 di questa legge già iscritti a carico del Titolo 1 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2016/2018 per complessivi euro 6.379.461,00 annui sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3, commi 20 e 23, della legge 549/1995.	**2.** I proventi derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 10 di questa legge già iscritti a carico del Titolo 1 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio ~~2016/2018~~ **2017/2019** per complessivi euro ~~6.379.461,00~~ **6.553.960,00** annui sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3, commi 20 e 23, della legge 549/1995.
3. I proventi derivanti dal gettito della Tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 11 di questa legge, già iscritti a carico del Titolo 1 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2016/2018 per complessivi euro 145.896,00 annui, sono destinati all'erogazione delle borse di studio.	**3.** I proventi derivanti dal gettito della Tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 11 di questa legge, già iscritti a carico del Titolo 1 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio ~~2016/2018~~ **2017/2019** per complessivi euro 145.896,00 annui, sono destinati all'erogazione delle borse di studio.
4. Per ciascuno degli anni 2017/ 2018 agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di questa legge valutati in complessivi euro 21.528.357,00 si fa fronte con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 04 - Programma 04 per euro 9.525.357,00 e a carico della Missione 04 – Programma 08 per euro 12.003.000,00.	**4. Per ciascuno degli anni 2017/2018 agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di questa legge valutati in complessivi euro 21.702.856,00 si fa fronte con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 04 - Programma 04 .**
5. Le ulteriori risorse statali che verranno assegnate annualmente alla Regione Marche verranno iscritte a carico della Missione 4 – Programma 4.	**5.** Identico
6. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.	**6.** Identico
7. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.	**7.** Identico
Art. 15 *(Modifiche e abrogazioni)*	**Art. 15** *(Modifiche e abrogazioni)*
1. Alla Tabella A della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), la voce: "Enti regionali per il diritto allo studio universitario (l.r. 38/1996)" è soppressa.	**1.** Identico
2. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:	**2.** Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 26 giugno 1986, n. 19 (Norme per l'inquadramento del personale proveniente dalle opere universitarie e messo a disposizione della Regione Marche ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);	a) identica
b) 16 gennaio 1990, n. 2 (Organizzazione Amministrativa degli Enti Regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);	b) identica
c) 1° settembre 1992, n. 36 (Modifica della L.R. 16 gennaio 1990, n. 2: "Organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU");	c) identica
d) 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto	d) identica

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

allo studio universitario); e) 24 marzo 1998, n. 7 (Modifica Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario"); f) 10 dicembre 2003, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario"); g) 13 luglio 2005, n. 17 (Proroga organi degli enti dipendenti dalla Regione); h) 16 dicembre 2005, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario"); i) 27 luglio 2010, n. 9 (Proroga degli organi di enti e aziende operanti in materie di competenza della Regione e dei rappresentanti della Regione in associazioni culturali regionali); l) 3 ottobre 2014, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario"); m) 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU); n) 7 aprile 2016, n. 7 (Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23. Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario ERSU)". **3.** Sono altresì abrogati: a) l'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008); b) il comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010).	e) identica f) identica g) identica h) identica i) identica **i bis) 17 gennaio 2011, n. 1 (Proroga degli Organi degli Ersu);** **i ter)L3 maggio 2011, n. 8 (Ulteriori modifiche alla Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli organi degli ERSU" e proroga degli organi degli ERAP);** **i quater)13 dicembre 2011, n. 26 (Ulteriore proroga degli Organi degli ERSU);** l) identica m) identica n) identica **3.** Identico
Art. 16 *(Entrata in vigore)* **1.** Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.	**Art. 16** *(Entrata in vigore)* **Soppresso**
. . . . .	**Art. 16 bis** ***(Dichiarazione d' urgenza)*** . . . . . . **1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.**
PDL N. 72	
CAPO I **Disposizioni generali**	

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge:

a) per università si intendono le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati);

b) per livelli essenziali delle prestazioni, si intendono i livelli essenziali stabiliti dal decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) o quelli stabiliti da altra normativa statale.

Art. 2
(Finalità)

1. Questa legge, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi universitari, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in particolare attraverso:

a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti;

b) l'uniformità dell'offerta di attività e servizi su tutto il territorio regionale;

c) la promozione, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, dell'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;

d) l'organizzazione di un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione;

e) il miglioramento continuo della qualità degli interventi offerti anche attraverso le attività di monitoraggio e di verifica costante degli stessi.

Art. 3
(Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi regionali per l'attuazione del diritto allo studio universitario consistono in:

a) borse di studio;

b) servizi abitativi;
c) servizi di ristorazione;
d) accoglienza e tutorato anche ai fini della mobilità internazionale;
e) informazione e orientamento al lavoro, anche in collaborazione con i centri per l'impiego;
f) interventi a favore di studenti portatori di handicap;
g) facilitazioni di trasporto;
h) materiale didattico
i) servizi di assistenza sanitaria;
l) prestiti d'onore e fiduciari;
m) servizi culturali, sportivi, commerciali ed aggregativi;
n) attività a tempo parziale;
o) ogni altro intervento utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

2. Sono effettuati prioritariamente gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d), e), g), h), m), n) e o) possono essere effettuati subordinatamente all'erogazione delle borse di studio a tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie degli idonei.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettere f), i) e l) sono assicurati nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente in materia.

5. Gli interventi previsti da questo articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative delle università e possono essere realizzati anche mediante convenzioni con le università medesime, con gli enti locali, in particolare con i Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 8 ed altri soggetti.

Art. 4
(Destinatari degli interventi)

1. Gli interventi indicati all'articolo 3 sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle università con sede nelle Marche.

2. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli le cui competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o rifugiato politico, fruiscono delle provvidenze e dei servizi di questa legge, alle condizioni e nelle forme previste dalla normativa statale vigente.

Art. 5
(Programmazione regionale)

1. L'Assemblea legislativa su proposta della Giunta regionale approva il Programma triennale del diritto allo studio universitario.

2. Il Programma definisce in particolare:
a) le modalità di erogazione dei servizi indicati all'articolo 3 nel rispetto delle disposizioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni e di quelle stabilite da

questa legge;
b) gli obiettivi generali da conseguire e le priorità degli interventi;
c) i criteri per l'accesso ai servizi e l'erogazione delle provvidenze economiche, per la determinazione delle tariffe e per la definizione della condizione di studente in sede e pendolare;
d) gli standard minimi di qualità dei servizi;
e) i costi standard relativi ai servizi abitativi e di ristorazione;
f) le modalità della centralizzazione nelle acquisizioni di beni e servizi;
g) un sistema di controllo di gestione che consenta l'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento;
h) le possibili forme di integrazione con gli altri strumenti di programmazione regionale;
i) gli indicatori relativi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).

3. Il Programma ha validità fino all'approvazione di quello successivo.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio della Regione, approva gli indirizzi annuali attuativi del programma indicato al comma 1 che in particolare determinano:
a) gli obiettivi di gestione per l'elaborazione del Programma indicato all'articolo 18;
b) le eventuali misure per la riduzione della spesa per il personale, compreso il limite massimo, e per la razionalizzazione delle spese di gestione

Art. 6
(Consulta regionale degli studenti universitari)

1. E' istituita, presso la competente struttura amministrativa della Giunta regionale, la Consulta regionale degli studenti universitari.

2. I componenti della Consulta sono designati dagli organi rappresentativi degli studenti presso le università in misura proporzionale agli iscritti alle stesse.

3. La Consulta è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale e dura in carica tre anni. I suoi membri decadono se viene meno il requisito dell'appartenenza ad uno degli organismi indicati al comma 2.

4. La Consulta esprime parere e formula proposte sugli atti di cui all'articolo 5. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa regionale possono richiedere alla Consulta pareri in merito ad atti diversi.

5. I pareri indicati al comma 4 sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevoli.

6. La Consulta delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

7. La partecipazione alla Consulta regionale degli studenti è a titolo gratuito.

Art. 7
(Tavolo di concertazione)

1. La Regione promuove intese volte a costituire un tavolo di concertazione permanente con le università, gli enti locali, le rappresentanze studentesche e l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario nelle Marche (EDISUM) di cui all'articolo 8, per coordinare gli interventi in materia di diritto allo studio universitario e valutare lo stato di attuazione e gli effetti delle politiche regionali nelle materie previste da questa legge.

2. Per le finalità indicate al comma 1, le intese assicurano in particolare:

a) la realizzazione, nell'ambito delle competenti strutture della giunta regionale, di un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando, direttamente o tramite l'EDISUM, i dati forniti dalle università;
b) la raccolta e la gestione dei dati di interesse regionale, mettendoli a disposizione delle università e dell'EDISUM.

3. La Giunta regionale acquisisce il parere del Tavolo sugli atti indicati all'articolo 5. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale può prescindere dal parere.

CAPO II
Ente regionale per il diritto allo studio universitario nelle Marche

Art. 8
(Istituzione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario nelle Marche)

1. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli interventi di cui all'articolo 3 è istituito l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario nelle Marche (EDISUM), articolato in presidi territoriali ubicati nei Comuni dove hanno sede legale le università marchigiane.

2. L'EDISUM ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente strumentale della Regione dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

3. La Giunta regionale individua la sede legale dell'EDISUM.

4. All'EDISUM si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

Art. 9
(Organi)

1. Sono organi dell'EDISUM:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il revisore unico.

Art. 10
(Presidente e vicepresidente)

1. Il presidente, eletto secondo le modalità indicate all'articolo 11:
a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
c) adotta provvedimenti in materia di diritto allo studio in caso di urgenza, dovuta a particolari e improrogabili esigenze.

2. Il vicepresidente è eletto dal consiglio di amministrazione nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti e sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza o impedimento non superiore a sei mesi. Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento si protragga per un periodo superiore, il presidente decade ed è nominato un nuovo presidente.

Art. 11
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) da tre membri designati dall'Assemblea legislativa di cui uno con funzioni di presidente;
b) da un membro designato dalle università con sede nelle Marche, d'intesa tra le stesse;
c) da un membro designato dalla Consulta regionale degli studenti universitari.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per la legislatura regionale ed è costituito secondo criteri e modalità determinati dallo statuto dell'Ente.

3. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione dell'Ente ed in particolare:
a) elegge il vicepresidente tra i propri componenti;
b) adotta lo statuto ed i regolamenti di cui all'articolo 17;
c) approva i documenti contabili dell'Ente;
d) approva il programma annuale delle attività;
e) approva i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;
f) determina le tariffe dei servizi;
g) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
h) autorizza il direttore alla stipula di convenzioni e contratti;
i) propone alla Giunta regionale la nomina del direttore;
l) delibera sull'acquisto e alienazione di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
m) delibera su eventuali forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse alla gestione degli interventi per il diritto allo studio;
n) ratifica gli atti adottati dal presidente in via d'urgenza.

4. Il Consiglio di amministrazione opera secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente.

5. Salva diversa disposizione statutaria, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento

della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'EDISUM con funzioni di segretario.

Art. 12
(Revisore unico)

1. Il revisore unico è nominato dall'Assemblea legislativa tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e dura in carica per la legislatura regionale.

2. Il revisore unico esercita funzioni di controllo e di verifica contabile e in particolare:

a) esamina i documenti contabili di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c);
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
c) elabora annualmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'EDISUM da trasmettere al presidente dell'ente per le eventuali controdeduzioni e, insieme a queste, alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente.

3. Il revisore unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

4. Il revisore unico può essere revocato previo contraddittorio, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, per impedimento permanente o per mancanza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza.

Art. 13
(Direttore)

1. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'EDISUM, dura in carica quanto il Consiglio medesimo.

2. Il direttore è scelto tra il personale di ruolo dell'EDISUM, in possesso della qualifica di dirigente oppure tra i dirigenti della Regione o fra persone estranee dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato, il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.

3. Spetta al direttore la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'EDISUM, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. E' responsabile della gestione e dei relativi risultati.

4. Il direttore esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscrive,

congiuntamente al presidente, i relativi verbali.

5. La Giunta regionale può disporre la decadenza del direttore, con provvedimento motivato e previo contraddittorio, in caso di persistenti inadempienze, di reiterata violazione di disposizioni normative, di risultati ritenuti insufficienti in rapporto a quanto stabilito dalla pianificazione e dagli indirizzi regionali.

Art. 14

(Responsabili dei presidi territoriali)

1. I responsabili dei presidi territoriali dell'EDISUM di cui all'articolo 8, comma 1, sono nominati dal Direttore.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili.

3. I responsabili dei presidi territoriali esercitano in particolare le seguenti funzioni:

a) vigilano sull'efficienza dell'organizzazione delle strutture amministrative di loro competenza;
b) coordinano le attività delle strutture di cui alla lettera a), al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal direttore;
c) sono responsabili della gestione delle risorse umane e strumentali loro assegnate;
d) adottano gli atti ad essi delegati dal direttore.

Art. 15

(Consigli territoriali degli studenti)

1. Al fine di garantire la partecipazione degli studenti al controllo sui servizi erogati nel territorio, sono istituiti presso i presidi territoriali dell'EDISUM, i Consigli territoriali degli studenti, composti da quattro studenti designati dal consiglio studentesco dell'università di riferimento e da uno studente designato dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli istituti di grado universitario presenti nel relativo territorio.

2. I Consigli territoriali degli studenti possono acquisire informazioni e notizie, esprimere pareri e formulare proposte sui servizi offerti dall'EDISUM.

3. I Consigli territoriali degli studenti sono costituiti secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente.

4. Il funzionamento di ciascun Consiglio territoriale degli studenti è disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso.

Art. 16

(Personale)

1. L'EDISUM dispone di personale proprio in base alla dotazione organica approvata dal Consiglio di amministrazione.

2. La gestione del trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale di cui al comma 1 può essere affidata dall'EDISUM alla struttura regionale competente in materia di personale, mediante

convenzione.

Art. 17
(Statuto e regolamenti)

1. Lo statuto dell'EDISUM detta le norme generali sull'organizzazione dell'Ente, in particolare stabilisce:
a) le modalità di funzionamento degli organi dell'Ente;
b) le funzioni attribuite ai presidi territoriali.
2. L'assetto organizzativo e quello relativo alla gestione economico finanziaria dell'EDISUM sono definiti con specifici regolamenti adottati sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto.

Art. 18
(Programma annuale di attività)

1. L'EDISUM opera sulla base di un programma annuale di attività che individua gli obiettivi, le attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali, le previsioni di spesa, i mezzi per l'attuazione, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 4 dell'articolo 5.
2. Il finanziamento regionale all'EDISUM è condizionato al rispetto dei costi standard determinati dagli atti di programmazione regionale.

Art. 19
(Gestione economico-finanziaria)

1. L'EDISUM ha un bilancio proprio ed è tenuto al pareggio del bilancio.
2. L'EDISUM non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento per il finanziamento delle spese correnti.

Art. 20
(Patrimonio)

1. L'EDISUM dispone di un proprio patrimonio formato da diritti, beni mobili ed immobili.
2. Il patrimonio dell'EDISUM è costituito, altresì, da beni mobili ed immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.
3. Il ricavato della vendita di beni immobili è vincolato al reimpiego per spese in conto capitale.

Art. 21
(Dotazione finanziaria)

1. I mezzi finanziari dell'EDISUM sono assicurati in particolare mediante:
a) i proventi dei servizi e delle attività;
b) i finanziamenti della Regione;
c) le risorse provenienti a qualsiasi titolo da altri soggetti pubblici e privati;
d) le donazioni, eredità e legati;
e) le rendite, gli interessi e i frutti dei propri beni patrimoniali.

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

Art. 22
(Utilizzo della SUAM)

1. Per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi l'EDISUM di avvale della SUAM ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)).

Art. 23
(Vigilanza e controllo)

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a) statuto;
b) regolamento di contabilità e contratti;
c) bilanci dell'Ente;
d) dotazione organica e sue variazioni;
e) alienazione ed acquisto di immobili;
f) accensioni di mutui e prestiti;
g) programma annuale di attività.

2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento da parte della struttura regionale competente in materia. Tali atti divengono esecutivi se la Giunta non li approva alla scadenza del suddetto termine.

3. Per quanto non previsto da questa legge, la vigilanza sull'Ente è esercitata dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le Agenzie, gli Enti dipendenti e le Azienda operanti in materia di competenza regionale).

CAPO III
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Art. 24
(Oggetto della tassa)

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio delle università.

2. La tassa è dovuta alla Regione Marche per l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio delle università aventi sede legale nella regione.

3. La Giunta regionale stabilisce annualmente con proprio atto l'importo della tassa, distinto per fascia ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge 549/1995.

Art. 25
(Soggetti passivi)

1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi delle università.

2. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da università aventi sede legale in altre regioni.

Art. 26
(Riscossione della tassa)

1. La Regione si avvale delle università, per le funzioni relative alla riscossione della tassa mediante apposita convenzione da stipularsi tra le parti, nella quale vengano definite le modalità di riscossione e versamento.

Art. 27
(Accertamenti e rimborsi)

1. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi indicati in questo articolo.

Art. 28
(Devoluzione dei proventi)

1. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario versati alle singole università, sono attribuiti all'EDISUM, per le finalità stabilite da questa legge e dalla normativa nazionale vigente.

Art. 29
(Esoneri)

1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale del pagamento della tassa, disciplinata da questo capo, sono stabiliti con il programma triennale del diritto allo studio universitario.

2. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

3. Le università rimborsano d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del comma 2.

CAPO IV
Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

. . . . . .

Art. 30
(Disposizioni transitorie)

1. I commissari degli ERSU entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, effettuano le ricognizioni della consistenza patrimoniale, del personale e dei rapporti giuridici pendenti e le trasmettono alla Regione.

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

2. La Giunta regionale entro cinque mesi dalla ricezione degli atti indicati al comma 1 adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie a:

a) disciplinare i rapporti successori derivanti dalla soppressione degli ERSU con particolare riferimento ai procedimenti pendenti e al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i presidi territoriali;
b) definire le modalità di prima costituzione e funzionamento dell'EDISUM nel rispetto di quanto previsto da questo articolo, individuando in particolare la sede dell'Ente.

3. Gli ERSU cessano di esercitare le funzioni indicate alla l.r. 38/1996, dalla data stabilita con le deliberazioni di cui al comma 2, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte dell'EDISUM. Sino a tale data gli ERSU continuano a svolgere le proprie funzioni secondo le modalità stabilite dalle leggi abrogate all'articolo 34 e dai relativi programmi e provvedimenti attuativi.

4. La Giunta regionale adotta l'atto indicato al comma 3 dell'articolo 6 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e costi-tuisce la Consulta entro i successivi novanta giorni.

5. L'Assemblea legislativa regionale nomina i componenti del Consiglio di amministrazione dell'EDISUM ed il revisore unico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge nel rispetto delle procedure indicate dalla l.r. 34/1996.

6. La Giunta regionale costituisce il Consiglio di amministrazione dell'EDISUM entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvedendo a richiedere le designazioni ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 11.

7. Dalla data indicata al comma 6, l'EDISUM si intende costituito. L'EDISUM subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli ERSU secondo le modalità stabilite dalle delibere della Giunta regionale indicate al comma 2.

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa la proposta di piano triennale indicata all'articolo 5, anche prescindendo dai pareri previsti agli articoli 6 e 7. L'Assemblea legislativa assicura comunque l'acquisizione del parere della Consulta prima dell'adozione dell'atto.

9. La Regione può prescindere dal parere della Consulta qualora lo stesso non pervenga nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

Art. 31
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, avvalendosi dei dati forniti ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, presenta all'Assemblea legislativa, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge che contenga, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

a) lo stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e la misura del soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui all'articolo 3, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilità, distinti per presidio territoriale;
b) i costi sostenuti e la percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'EDISUM;
c) i dati relativi al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi posti a confronto con quelli del triennio precedente;
d) i dati relativi agli indicatori richiesti nel programma triennale del diritto allo studio universitario.

2. La relazione indicata la comma 1 è presentata contestualmente al programma triennale per il diritto allo studio universitario. La competente commissione assembleare permanente, effettuate le consultazioni con gli organismi rappresentativi dei destinatari di questa legge e dei soggetti attuatori, apporta al piano triennale i correttivi necessari a superare le eventuali criticità riscontrate.

Art. 32
(Tassa abilitazione esercizio professionale)

1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 19 del testo unico approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale e divenuta tributo proprio della Regione Marche a norma dell'articolo 121 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), è determinata annualmente con la legge di stabilità ed è devoluta per le finalità di questa legge.

2. Per l'anno 2016 la tassa indicata al comma 1 è regolata dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. La tassa deve essere corrisposta dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

4. Alla riscossione, all'accertamento, all'erogazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi ed al relativo contenzioso si applicano le norme che disciplinano le tasse e le concessioni regionali.

. . . . . .

Art. 33
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 38/1996 a decorrere dall'anno 2016, iscritte nella Missione 4 programma 008.

Art. 34

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

(Abrogazioni e modificazioni) **1.** Sono o restano abrogate: a) la legge regionale 28 luglio 1986, n. 21 (Interventi straordinari per fronteggiare eccezionali necessità degli ERSU); b) la legge regionale 16 gennaio 1990, n. 2 (Organizzazione Amministrativa degli Enti Regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU); c) la legge regionale 1 settembre 1992, n. 36 (Modifica della L.R. 16 gennaio 1990, n. 2 "Organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)"); d) la legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario); e) la legge regionale 24 marzo 1998, n. 7 (Modifica Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario"); f) legge regionale 10 dicembre 2003, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario"); g) la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario"); h) la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 3 (Modifica alla Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli Organi degli ERSU"); i) la legge regionale 3 maggio 2011, n. 8 (Ulteriori modifiche alla Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli organi degli ERSU" e proroga degli organi degli ERAP); l) la legge regionale 3 ottobre 2014, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario"); m) la legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)); n) legge regionale 7 aprile 2016, n. 7 (Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 "Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)"). **2.** Sono inoltre abrogati: a) il comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010); b) l'articolo 13 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012); c) l'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017). **2.** Nella Tabella A) allegata alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) la voce: "Enti	

regionali per il diritto allo studio universitario (l.r. 38/1996)" è sostituita dalla seguente: "Ente regionale per il diritto allo studio universitario Presidente 1.000,00 - Vice Presidente 800,00 - Componenti Consiglio di amministrazione 600,00 - Revisore unico 600,00 - ".	
PDL 53	
Art. 1 *(Modifica all'articolo 1 della l.r. 38/1996)* **1.** Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformità ai principi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, di fatto, limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi universitari, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Regione esercita la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio come esplicitato al comma 2 dell'articolo 3 del d.lgs. 68/2012. Le finalità della presente legge vengono perseguite attraverso quanto indicato al comma 5 dell'articolo 2 del d.lgs. 68/2012.". **Art. 2** *(Modifica all'articolo 2 della l.r. 38/1996)* **1.** L'articolo 2 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente: "1. Gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore sono quelli elencati nell'articolo 6 del d.lgs. 68/2012: a) servizi abitativi; b) servizi di ristorazione; c) servizi di orientamento e tutorato; d) attività a tempo parziale; e) trasporti; f) assistenza sanitaria; g) accesso alla cultura; h) servizi per la mobilità internazionale; i) materiale didattico;	

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

l) altri servizi, definiti dalla regione, dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. A tali strumenti si aggiungono le borse di studio ed in funzione di disponibilità di bilancio, prestiti d'onore e fiduciari ed ogni altro intervento utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche mediante convenzioni con altri soggetti.".

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 38/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi indicati all'articolo 2 sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari, degli istituti superiori di grado universitario e degli istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM).".

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 5 bis alla l.r. 38/1996)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 38/1996 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis (Consulta regionale degli studenti)

1. E' istituita, presso la competente struttura organizzativa della Giunta regionale, la Consulta regionale degli studenti.

2. La Consulta è composta da:

a) quattro membri designati dal consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" tra i componenti del consiglio medesimo;
b) quattro membri designati dal consiglio studentesco della Università Politecnica delle Marche tra i componenti del Consiglio medesimo;
c) due membri designati dal consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Camerino tra i componenti del consiglio medesimo;
d) due membri designati dal consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Macerata tra i componenti del consiglio medesimo;
e) un membro appositamente eletto a rappresentanza degli studenti degli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del territorio regionale che usufruiscono dei servizi erogati dagli ERSU.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha la durata della legislatura regionale. I suoi membri decadono se viene meno il requisito dell'appartenenza a uno degli organismi indicati al comma 2.

4. La Consulta è costituita se le designazioni pervenute consentono la nomina di almeno la maggioranza dei componenti, salve le successive integrazioni.

5. La Consulta esprime parere scritto, obbligatorio, non

vincolante e formula proposte sugli atti indicati all'articolo 4. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa regionale possono richiedere alla Consulta pareri in merito ad atti diversi.

6. I pareri indicati al comma 5 sono espressi entro tenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevoli.

7. La prima riunione della Consulta è convocata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Nella prima riunione la Consulta elegge a maggioranza il Presidente e il Vicepresidente.

8. La Consulta delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

9. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.".

Art. 5

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 38/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di concorrere alla formazione dell'atto di cui all'articolo 4, di valutare lo stato dell'attuazione del diritto allo studio universitario e di coordinare gli interventi della Regione e delle Università, è istituita la conferenza regionale sul diritto allo studio universitario composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede o un assessore da lui delegato;
a) il dirigente del servizio regionale competente per il diritto allo studio o un suo delegato;
b) il Presidente di ogni Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, nominato in seno allo stesso;
c) il Presidente della Consulta regionale degli studenti.".

Art. 6

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 38/1996)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 38/1996 dopo la parola: "Presidente" sono inserite le seguenti: "del Consiglio di Amministrazione".

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 38/1996)

1. La rubrica dell'articolo 9 della l.r. 38/1996 è sostituita dalla seguente: "Il Presidente del Consiglio di amministrazione".

2. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Vicepresidente sono eletti tra i membri del Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti.".

3. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"4. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento".

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

Art. 8
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 38/1996)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/1996 le parole; "due rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/1996 le parole: "nominato d'intesa tra la Provincia e il Comune e" sono soppresse.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/1996 le parole: "uno studente in regolare corso di studi eletto dalla componente studentesca" sono sostituite dalle seguenti: "uno studente in regolare corso di studi eletto dal consiglio studentesco e che rientrerà tra i membri previsti dalla Consulta regionale degli studenti di cui all'articolo 5 bis".

4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/1996 è aggiunta la seguente:
"c) bis un rappresentante degli istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM);".

5. Al comma 2 bis dell'articolo 10 della l.r. 38/1996 le parole: "Le designazioni di cui alle lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "Le designazioni di cui alle lettere b), c) e c bis)".

Art. 9
(Modifica all'articolo 11 della l.r. 38/1996)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 38/1996, è sostituita dalla seguente:
"b) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente tra i propri componenti;".

Art. 10
(Modifica all'articolo 13 della l.r. 38/1996)

1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 38/1996, sono aggiunte le parole: "e al Consiglio regionale".

Art. 11
(Modifica all'articolo 15 della l.r. 38/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 38/1996, è sostituito dal seguente:
"2. Il direttore è scelto tra il personale del ruolo nominativo degli ERSU in possesso della qualifica di dirigente e di comprovati requisiti tecnico-professionali ovvero tra i dirigenti del ruolo unico della Regione. Il compenso da corrispondere al direttore non può superare il costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale comprese le corrispondenti indennità di posizione e di risultato.".

Art. 12
(Inserimento dell'articolo 18 bis alla l.r. 38/1996)

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 38/1996 è inserito il seguente:
"Art. 18 bis (Controllo di gestione)
1. Si applica quanto previsto dalla l.r. 13/2004.".

Art. 13
(Inserimento dell'articolo 18 ter alla l.r. 38/1996)

1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 38/1996 è inserito il seguente:
"Art. 18 ter (Bilancio consolidato)
1. La Regione predispone entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio consolidato costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato relativo ai quattro ERSU.
2. Il bilancio consolidato viene trasmesso al Comitato di controllo interno e di valutazione per il controllo di gestione, ai Consigli di amministrazione di ogni ERSU, alla Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario ed alla Consulta regionale degli studenti. Viene inoltre pubblicato sui siti degli ERSU nella sezione Bilancio dell'amministrazione trasparente.".

Art. 14
(Inserimento dell'articolo 37 bis alla l.r. 38/1996)

1. Dopo l'articolo 37 della l.r. 38/1996 è inserito il seguente:
"Art. 37 bis (Procedimenti contrattuali)
1. Relativamente alla disciplina dei procedimenti contrattuali degli ERSU trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e della legge regionale 22 luglio 2013, n. 19 (Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali).".

Art. 15
(Inserimento dell'articolo 45 ter alla l.r. 38/1996)

1. Dopo l'articolo 45 bis della l.r. 38/1996 è inserito il seguente:
"Art. 45ter (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge che contenga almeno le seguenti informazioni:
a) le azioni poste in essere per attuare il diritto allo studio universitario;
b) le valutazioni ex ante ed ex post delle azioni indicate

alla lettera a) effettuate con specifico riferimento alle analisi condotte, alle metodologie di valutazione adottate, alla consistenza del personale addetto alla funzione; c) le relazioni annuali sulle attività svolte dal Comitato di controllo interno e di valutazione per il controllo di gestione di cui all'articolo 3 della l.r. 13/2004. 2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente Commissione assembleare, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.". **Art. 16** *(Invarianza finanziaria)* **1.** Dall'applicazione di questa legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.	

Il Segretario
(Loretta Lispi)

Il Presidente
(Francesco Giacinti)

ALLEGATO 5

Alla cortese attenzione del

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Alla cortese attenzione del

Sig. Nocco Davide

Rappresentante Studenti nei Tavoli di consultazione E.R.S.U. Urbino

OGGETTO: VARIAZIONE PERIODO ASSEGNAZIONE ALLOGGI

Il gruppo consiliare "Sìamo Urbino" ritiene necessario affrontare una discussione in merito al cambiamento del periodo di assegnazione del servizio alloggio per tutti gli studenti assegnatari della borsa di studio.

Difatti, questo è variato in tale modo:

- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.28/2015, "Bando di concorso per la concessione della Borsa di Studio-Anno Accademico 2015/2016", Art.16, comma D:

Periodo di assegnazione
Per gli studenti assegnatari di borsa di studio il servizio alloggio verrà concesso dall'inizio dell'anno accademico fino al **30 Settembre 2016**. [...]

- Decreto Commissariale n.°19 del 29/06/2016, "Bando di Concorso per la concessione delle Borse di Studio - A.A. 2016/17.", Art.16, comma D:

Periodo di assegnazione
Per gli studenti assegnatari di borsa di studio il servizio alloggio verrà concesso su base annua, ad iniziare dal mese di ottobre 2016 per un periodo di 10 mesi; il decimo mese a scelta dello studente dovrà essere usufruito nel mese di luglio o settembre o a frazioni quindicinali nei due mesi [...]

Presa visione di tale variazione

1) si sollecita il Rappresentante degli Studenti ai Tavoli di consultazione dell'E.R.S.U. di Urbino Sig. Nocco Davide di fornire informazioni in merito alla suddetta modifica.
2) Richiediamo all'E.R.S.U. di Urbino di ripristinare il periodo di fruizione in oggetto a mesi 12 così da garantire la regolare partecipazione alle attività accademiche per quanti coloro risultino vincitori del Concorso per la concessione della Borsa di Studio.

In fede,

Sìamo Urbino